345/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78880**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis ed ivi residente, in via n.n. , n. n.n, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Emanuela Ferrelli, (C.F. FRRMNL72R61L719I), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Velletri, in piazza Cairoli, n. 37, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio al n. fax 0696151674 o all'indirizzo p.e.c. emanuela.ferrelli@legalmail.it,;

- *ricorrente* -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

CONTRO

- il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. o suo delegato, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito 178-186, indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14.10.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Venanzini, l'Avv. Emanuela Ferrelli per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 11.5.2021, parte ricorrente chiede, accertato e dichiarato che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa in data 30/04/2018 ex art.37 CCNL:

a) la condanna del Ministero della difesa alla costituzione di una posizione pensionistica relativamente agli anni di servizio prestati dal ricorrente e condannare l'INPS, al pagamento della relativa prestazione pensionistica e di tutte le diverse somme derivanti a titolo previdenziale dal rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e lo Stato Maggiore dell'Esercito dalla data del 15/11/1997, nonché dal rapporto di lavoro intercorso con il Ministero della Difesa dalla data dell'01/05/2012 e sino alla data del 30/04/2018;

b) condannare altresì i resistenti, ciascuno per quanto di competenza, alla liquidazione ed al conseguente pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto a titolo di TFS in forza dell'intercorso e già citato rapporto di lavoro,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1 In punto di fatto, rappresenta:

a. di avere svolto, dal 15/11/1997 al 31/03/2013, attività lavorativa alle dipendenze dello Stato Maggiore dell'Esercito, con il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto;

b. in data 11/07/2012 il ricorrente veniva convocato a visita su richiesta del proprio Comando e la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale n. omissis dell'11/07/2012, lo dichiarava "non idoneo permanentemente a S.M.I. In modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (legge 266/99). Controindicato l'impiego in incarichi particolarmente stressanti"; giudizio diagnostico "1) esiti di trauma distorsivo collo piede dx con modesto impegno funzionale in atto; 2) certificata epilessia parziale con secondaria generalizzazione in trattamento farmacologico specifico in attuale obiettività neurologica nella norma" (tabella A cat. 5, cfr doc.sub 9);

c. dalla data del 01/05/2013 il ricorrente quindi, a causa delle suddette patologie, transitava al ruolo civile ex art. 14 L. 28 luglio 1999 n. 266, nella

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

qualità di personale delle forze armate non più idoneo al servizio militare incondizionato che viene trasferito con qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, presso l'VIII reparto Infrastrutture con il grado A2-F2;

d. in data 02/05/2018, sempre per le gravi patologie da cui era affetto, peraltro mai valutate ai fini della inabilità di cui alla l. n. 335 del 95, veniva decretata la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data del 30/04/2018, giorno successivo alla fine del periodo di conservazione del posto previsto dall'art.37 del CCNL del 12/02/2018;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e. il ricorrente, che ha prestato oltre 20 anni di servizio effettivo -ai quali vanno aggiunte le maggiorazioni per i periodi di missione-, come da estratto contributivo in atti (doc sub 3), si è quindi trovato a cessare il servizio in data 30/04/2018 e a non godere di alcun tipo di emolumento, né previdenziale né assistenziale;

f. in data 28/06/2018 veniva inoltrata, presso la sede competente INPS domanda di pensione ordinaria, tutt’ora giacente (doc. sub 10);

g. inoltre la procedura di cui all'art. 37 richiamato dal decreto di cessazione del rapporto prevede che il dipendente venga convocato da una

Commissione e sia sottoposto ad apposita visita medicolegale, mentre ad oggi il ricorrente non solo non è stato mai convocato - neppure dopo numerosi solleciti da ultimo con p.e.c. del procuratore versata in atti (doc. sub 5), ma non ha mai neppure ricevuto alcun tipo di liquidazione (né il TFS maturato, né alcun tipo di mensilità ai fini pensionistici), di fatto rimanendo per quasi tre anni senza alcun sostentamento economico, fatta salva una liquidazione una tantum di € 5.400,00, ricevuta nell'ottobre 2018 e probabile frutto dell'equo indennizzo riconosciuto in data 11/07/2012 dalla Prima Commissione;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

h. sostiene di essere affetto da un complesso di patologie tali che lo hanno reso inabile civile ex art.12 L.118/71 al 100%, come da CTU del Tribunale di Velletri allegata (doc sub 6) unitamente alla documentazione medica a sostegno; prestazione non liquidata dall'INPS nonostante che il ricorrente sia privo di ogni mezzo di sostentamento (si presume a causa della sua posizione contributiva e del fatto che avrebbe diritto ad una rendita pensionistica);

i. il ricorrente ad oggi è privo di qualsivoglia sostegno economico.

1.2 In punto di diritto:

II. sostiene che ai sensi dell'art. 1841 del Codice Ordinamento Militare di avere diritto alla cd "pensione normale", in quanto in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 52, c. 1, DPR 1092/1973, ossia 15 anni di servizio utile - di cui 12 di servizio effettivo-, al netto degli eventuali emolumenti ex art. 2 comma 12 L. 335/95 che si riserva di chiedere una volta esperita la fase amministrativa in corso;

III. Il ricorrente non è né stato preventivamente sottoposto alla visita medica necessaria ai sensi dell'art. 37 comma 5 del CCNL 12/02/2018, né allo stesso è stato mai corrisposto il trattamento pensionistico dovuto, nonostante che le diverse richieste, anche a mezzo del procuratore;

In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1;

In via istruttoria, chiede:

- disporre il deposito del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente;
- disporsi, in caso di contestazione; CTU contabile ai fini dell'accertamento del quantum, con riserva di nomina di CT di parte;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- disporsi, ove ritenuto necessario l'accertamento medico legale ai fini della valutazione dell'idoneità al servizio, con riserva di nomina di CT di parte.

2. In data 10.6.2024 si è costituito l'INPS con memoria di costituzione.

2.1 In punto di fatto rappresenta:

a. il ricorrente ha ottenuto, all'esito di giudizio di art. 445-bis c.p.c. il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i., con decorrenza dalla domanda amministrativa;

b. ha ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al pagamento in questione in riferimento al periodo dal 2017 al 2020 (diventato inoppugnabile per mancata opposizione);

c. ha ottenuto un altro decreto ingiuntivo relativo al predetto pagamento in riferimento al successivo periodo (fino a novembre 2021);

d. ha ottenuto con sentenza 592/23 del Tribunale di Velletri il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i. e alla maggiorazione (c.d."integrazione al milione") ex art. 38, co. 1 e 4, della L. n. 448/2001 e s.m.i., con decorrenza dal 20.07.2020;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e. in data 20/04/2023 l'Inps ha provveduto ad accreditare gli arretrati in favore del ricorrente dal febbraio 2022 sino al gennaio 2023.

2.2 In punto di diritto;

I. eccepisce il difetto di giurisdizione per la domanda relativa al trattamento di fine servizio, nonché l'infondatezza nel merito, in quanto in esito a controversia dinanzi al Tribunale di Velletri, al ricorrente è stato pagato l'intero TFS maturato, per un importo netto di € 31.614,81, in data 10/12/2020, ben prima del deposito del presente ricorso;

II. eccepisce l'infondatezza della domanda sia di riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla l.n. 335/95 sia di riconoscimento del trattamento pensionistico ordinario spettante per gli anni di servizio prestati è infondata alla luce della documentazione in atti, da cui risulta che il ricorrente è stato destituito per il superamento del periodo di comporto.

Inoltre, evidenzia che non sussistono i presupposti (causa cessazione dal servizio per inabilità al proficuo lavoro e verbale che riconosca stato inabilitante) di cui all'art. 2, comma 12, della legge n.335/1995 né quello anagrafico per la pensione ordinaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.3 In conclusione, chiede:

I. dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS;

II. nel merito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, comunque, respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese".

In via istruttoria, nomina i consulenti di parte

3. In esito all'udienza del 1.7.2024, il Giudice *pro tempore*, con ordinanza in data 13.11.2024, n. 171/2024, ordinava al Ministero della difesa contumace di trasmettere copia del fascicolo personale del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando a nuovo ruolo.

4. In data 17 e 22.1.2025 il Ministero della difesa depositava documentazione.

5. In data 5.8.2025 parte ricorrente depositava istanza di fissazione di udienza.

6. In data 31.3.2026 il subentrato Giudice fissava l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

7. In data 1.10.2026 si è costituito il Ministero della difesa con memoria di costituzione.

7.1. In punto di fatto:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. riferisce che il ricorrente, chiamato alle armi ed incorporato il 16/09/1997, il giorno 12/10/2006 partecipando all'attività addestrativa del CAGSM (percorso ginnico-sportivo con superamento di ostacoli), come riportato nel programma addestrativo settimanale, dopo aver superato l'ostacolo reticolato, nel rialzarsi da terra piegava la caviglia in modo innaturale, provocandosi il trauma di cui sopra.

b. precisa che il ricorrente è transitato in data 01/05/2013, nelle Aree Funzionali del personale civile del Dicastero ai sensi della l. n. 266/1999 e del Decreto Interministeriale del 18/04/2002;

b. con domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo del 26/04/2007, la patologia *"Esiti di trauma distorsivo collo piede dx con lesione parziale del LPDA e LPC con persistente deficit funzionale in atto"*, riportata dall'odierno ricorrente, è stata riconosciuta SI dipendente da causa di servizio con Decreto n. omissis del 17/04/2014 concessivo di Equo Indennizzo per l'importo di euro 1.032,67, emesso dal collaterale ex II Reparto – 7 Divisione di questa DG, sulla base del Parere n. omissis reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'Adunanza del 16/11/2012, giudicata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ascrivibile alla Tab. B ai fini pensionistici, giusta Verbale Modello BL/B n. omissis del omissis della Seconda EI CMO presso il DMML di Roma;

c. riferisce che è poi stato ammesso nell'Esercito come Volontario in ferma breve triennale il 21/01/1998;

d. riferisce che è risultato vincitore di concorso per l'immissione nel ruolo dei Volontari di Truppa in servizio permanente dal 18 novembre 2000;

e. Con Verbale Modello BL/B n. omissis del omissis la Prima CMO presso il DMML di Roma il formulava il giudizio medico legale in ordine all'idoneità *"…NON idoneo permanentemente a SMI in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'AD (legge 266/99)…"* (cfr. Verbale pag. 3)*;*

f. Con Decreto omissis in data omissis emesso dalla Direzione Generale per il Personale civile – IV Reparto – 10^ Divisione, è stato risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37 c. 5 del CCNL 12/02/2018 a decorrere dal 30/04/2018, giorno successivo alla fine del periodo di conservazione del posto, come previsto dall'art. 37 del CCNL medesimo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

g. non risulta, allo stato, presentata dall'istante alcuna domanda di riconoscimento di causa di servizio per l'infermità "Certificata epilessia parziale con secondaria generalizzazione in trattamento farmacologico specifico in attuale obiettività neurologica nella norma";

h. con domanda presentata in data 28/06/2018 alla all' INPS il ricorrente ha chiesto il conferimento della "Pensione Diretta di Inabilità" per le patologie invalidanti sofferte;

i. sentenza n. 592/2023 pubblicata il 29/05/2023 il Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro ha dichiarato il diritto del sig. XX alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971 e smi. ed alla maggiorazione (c.d. "integrazione al milione") ex art. 38 c. 1 e 4 Legge n. 448/2001 e smi. con decorrenza dal 20/07/2020, con condanna dell'INPS al pagamento, in favore dell'ex militare, degli arretrati e dei ratei correnti della citata prestazione e della correlata maggiorazione, riguardanti il periodo decorrente da febbraio 2023 alla data di deposito della citata sentenza 592/2023, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;

7.2. In punto di diritto:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia, chiedendo di rilevare la terzietà di questa A.D. in ordine alla questione controversa, afferente a benefici economici di natura pensionistica, la cui trattazione, attesa la data di transito all'impiego civile (01/05/2013), rientra nelle attribuzioni dell'INPS;

II. sostiene l'inapplicabilità dell'art. 1841 C.O.M. alla fattispecie;

III. Evidenzia che Sulla base dell'anzianità effettivamente maturata dal ricorrente a decorrere dal 16/09/1997 e sino al 30/04/2018, non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi normativamente richiesti ai dipendenti civili per conseguire il diritto a pensione ordinaria;

IV. eccepisce l'Inammissibilità della richiesta di valutazione dell'Idoneità al servizio, la cui cognizione è riservata al Giudice Amministrativo, peraltro, non contestata nella competente sede della Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7.3. In conclusione, chiede:

I. in via preliminare, l'estromissione dal giudizio della medesima amministrazione;

II. in via principale, il rigetto del presente ricorso, in quanto destituito di giuridico fondamento,

con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi dell'art. 158 c.g.c. o nella misura che il Giudice riterrà congrua.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato in quanto infondato.

2. Con ricorso depositato in data 11.5.2021, parte ricorrente chiede, accertato e dichiarato che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa in data 30/04/2018 ex art.37 CCNL:

a) la condanna del Ministero della difesa alla costituzione di una posizione pensionistica relativamente agli anni di servizio prestati dal ricorrente e condannare l'INPS, al pagamento della relativa prestazione pensionistica e di tutte le diverse somme derivanti a titolo previdenziale dal

rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e lo Stato Maggiore dell'Esercito dalla data del 15/11/1997, nonché dal rapporto di lavoro intercorso con il Ministero della Difesa dalla data dell'01/05/2012 e sino alla data del 30/04/2018;

b) condannare altresì i resistenti, ciascuno per quanto di competenza, alla liquidazione ed al conseguente pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto a titolo di TFS in forza dell'intercorso e già citato rapporto di lavoro,

con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Giova precisare che il contenzioso concerne, per effetto delle plurime e articolate domande di parte ricorrente:

I. la costituzione di una posizione pensionistica per gli anni di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della difesa con conseguente condanna dell'INPS ai conseguenti pagamenti, prospettati sia come pensione ordinaria, che come pensione di inabilità ex art. 12, comma 12, l. n. 335 del 1995;

II. il pagamento del TFS connesso a detto servizio.

4. In via pregiudiziale, deve darsi atto che non può dichiararsi la rinuncia parziale, in relazione

alla domanda relativa al TFS, prospettata in udienza da parte ricorrente, atteso che il Ministero non si è pronunciato in ordine all'accettazione della medesima, mentre l'INPS ha dichiarato di non accedere all'accettazione.

5. Conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa alla determinazione del TFS, in quanto secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale ogni questione relativa trattamento di fine rapporto, quale ne sia la declinazione (indennità di buonuscita, TFS, indennità, premio di servizio ecc.) appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (tra le tante, Cass., SS.UU., n. 11849/2016, n.25039/2013; Corte dei conti, II app. n. 82/2023, id. 292/2023), da individuarsi, nel caso di specie, nel giudice ordinario, per il periodo di lavoro prestato come dipendente civile , e nel giudice amministrativo, per il periodo di lavoro prestato come militare, innanzi ai quali la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c. (ove residui interesse di parte ricorrente, atteso che le parti hanno dichiarato che la specifica questione è già stata definita innanzi al Giudice dotato di giurisdizione).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Ancora in via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale del Ministero della difesa, atteso che alcune domande afferiscono direttamente all'operato di detto Ministero, quale datore di lavoro, sia per il periodo in cui il ricorrente era militare che per il periodo in cui era dipendente civile: in particolare, ciò concerne la costituzione di posizione pensionistica e il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, di cui *infra*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. In ragione della genericità del ricorso, mette conto chiarire che le seguenti pretese di parte ricorrente, accennate non compiutamente nel ricorso, con riguardo all'ammissibilità *ex* art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità per assenza di previo provvedimento dell'amministrazione competente, e a fortiori per assenza alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza), ciò derivando dalla mancata presentazione dell'istanza pertinente:

- alla pensione ordinaria di anzianità;
- alla pensione ex art. 52 d.p.r. 1092 del 1973;
- alla costituzione di posizione pensionistica da parte del Ministero della difesa.

- riconoscimento da dipendenza da causa di servizio per l'infermità *"Certificata epilessia parziale con secondaria generalizzazione in trattamento farmacologico specifico in attuale obiettività neurologica nella norma".*

8. Residua quindi, ammissibile la sola questione relativa al diniego della pensione di inabilità ex art. 12, comma 2, della l. n. 335 del 1995, oggetto di provvedimento di diniego dell'INPS in atti (all. a alla memoria di costituzione dell'INPS).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8.1 Nel merito, sul punto, il ricorso è infondato, atteso che presupposto per ottenere detto beneficio è, tra gli altri, ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1992, che il dipendente pubblico sia cessato "*dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

Ciò presuppone che il provvedimento di cessazione dal servizio dichiari che la medesima cessazione sia avvenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali l'interessato si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso di specie, viceversa, la cessazione dal servizio è stata disposta, con il provvedimento del Ministero della difesa (in all. 4), per altra causa (superamento limite di comporto).

Né risulta che avverso detto provvedimento sia stato impugnato da parte ricorrente, innanzi al giudice munito di giurisdizione.

Al riguardo deve essere, infatti, precisato che non vi è giurisdizione della Corte dei conti, ma del giudice ordinario. Infatti, si tratta di atto datoriale, vertendosi in fattispecie di dipendente civile al momento dell'adozione del medesimo (provvedimento amministrativo ove si riferisse a personale non contrattualizzato), ad iniziativa d'ufficio, diretto *ex lege* ad incidere esclusivamente, rescindendolo, sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico; non si tratta, dunque, di provvedimenti di attribuzione di beneficio pensionistico, quale quello della pensione di inabilità richiesto (successivamente) dal ricorrente, che, peraltro, è esclusivamente ad istanza di parte, *ex* art. 3, comma 1, D.M. 187 /1991.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8.2 Ne deriva che, in atto, il ricorrente è sprovvisto del requisito della cessazione dal

servizio per infermità non dipendente da causa di servizio.

8.3 Conseguentemente, per questo profilo il ricorso è infondato.

9. Conclusivamente, deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione, in parte il ricorso è inammissibile e in relazione alla domanda di pensione di pensione ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, è infondato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. in relazione alla domanda inerente alla corresponsione del trattamento di fine servizio, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice ordinario e il Giudice amministrativo, quali giudici aventi giurisdizione, nei limiti di cui in motivazione, presso i quali la

causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. dichiara inammissibile il ricorso nella parte riferita alle domande indicate nei sensi di cui in motivazione;

c. in relazione alla domanda di pensione di inabilità ex art. 12, comma 2, della l. n. 335 del 1995, rigetta il ricorso;

d. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore delle controparti, liquidate in euro 500,00 a favore di ciascuna di esse, Ministero della difesa e INPS;

e. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.10.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.10.2026 09:46:51
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03